

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Il Finanziamento a Medio Lungo Termine assistito da garanzia SACE Growth Light è offerto a imprese aventi le caratteristiche di **Cientela non al dettaglio** (Grandi Imprese nonché Piccole e Medie Imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento), interessate ad investire in innovazione, internazionalizzazione, infrastrutture e transizione green, in linea con i parametri previsti nel Regolamento UE 852/2020 e nella Tassonomia europea ammissibili alla Garanzia Growth Light.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: n. **1458105**

Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE ASSISTITO DA GARANZIA SACE GROWTH LIGHT

Il Finanziamento a Medio Lungo Termine assistito da garanzia SACE Growth Light consiste nella concessione di un finanziamento della durata massima di 240 mesi ed è destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate trimestrali, comprensive di capitali ed interessi, secondo un tasso variabile con ammortamento all'italiana (a quota capitale costante) oppure secondo un tasso fisso con ammortamento alla francese (a rate costanti).

Per durate fino a 96 mesi, il rimborso può avvenire con un piano di ammortamento c.d. "Bullet" che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza e della quota interessi con periodicità trimestrale.

L'erogazione del finanziamento avverrà su un conto del Cliente aperto presso la Banca; il Cliente, se non intrattiene già un rapporto di conto corrente con la Banca, dovrà procedere all'apertura dello stesso contestualmente alla stipula del finanziamento.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la **Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici"** disponibile sul sito ww.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza";

- lo specifico **tasso effettivo globale medio (TEGM)** previsto dall'Art. 2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutui a tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

Mutui a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo con rate di preammortamento

Si caratterizza per:

- un tasso di interesse definito all'erogazione del mutuo in misura fissa o variabile, che regola sia il periodo di preammortamento sia quello successivo di ammortamento;
- un periodo di preammortamento, durante il quale il cliente paga rate composte da soli interessi; in questo periodo il cliente non rimborsa il capitale che rimane, quindi, invariato rispetto all'erogazione iniziale;
- un periodo di ammortamento, successivo al termine del periodo di preammortamento, a partire dal quale il cliente comincia a rimborsare il capitale e paga rate composte da quota capitale e quota interessi;
- l'eventuale preammortamento finanziario di massimo 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimo 3 mesi) da considerarsi inclusi nella durata massima del finanziamento (con opzione di multipli di 3 mesi).

Beneficiari (Clientela Target):

L'intervento SACE nell'ambito della Garanzia Growth Light è rivolto alle **Piccole e Medie Imprese** (PMI) e alle **Grandi Imprese** che devono rispettare i requisiti di seguito indicati, fermo che **sono escluse dal target market di riferimento le microimprese**:

- essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma di cooperativa;
- avere la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia;
- alla data della richiesta di finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- alla data della richiesta di garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca, secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) non essere sottoposte a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa Beneficiaria; (c) non avere Segnalazioni Negative e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che le Imprese Beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione.

CHE COS'È LA GARANZIA SACE GROWTH LIGHT

La garanzia SACE Growth Light riunisce l'intera offerta di garanzie SACE in un'unica piattaforma digitale e le imprese possono anche ottenere la garanzia in 24 ore. Con la garanzia SACE Growth Light, le imprese possono accedere più facilmente a finanziamenti per investimenti e capitale circolante, per la crescita in Italia e sui mercati globali. Possono essere sostenuti investimenti in innovazione tecnologica ed il processo di digitalizzazione, investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia. Si tratta di una garanzia a mercato, rilasciata previa *due diligence* ed aperta a tutte le imprese che non siano in situazioni di *stress*.

È possibile supportare finanziamenti a medio/lungo termine compresi tra 50.000 e 50.000.000 di Euro in linea capitale, con durata compresa tra i 12 e i 240 mesi in multipli di 3 mesi.

In particolare, la misura prevede il rilascio da parte di SACE a favore della Banca di una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile fissa pari al 70% dell'importo del finanziamento.

L'erogazione del finanziamento sarà sempre subordinata all'acquisizione della garanzia rilasciata da SACE; in caso di diniego di SACE al rilascio della garanzia, il finanziamento non sarà erogato. L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione a carico del Cliente calcolata sull'importo garantito del finanziamento e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento come indicato nel relativo contratto di finanziamento.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

SACE effettua l'istruttoria necessaria per la concessione della garanzia, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti. La determinazione di concedere ovvero negare la garanzia è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE.

La concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della garanzia SACE. Qualora il finanziamento venga utilizzato in tutto o in parte per uno scopo diverso da quello previsto oppure vengano meno i requisiti dell'impresa beneficiaria o quest'ultima non rispetti gli impegni previsti, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

L'istruttoria in termini di verifica dei requisiti di ammissibilità ai benefici della Garanzia SACE Growth Light e la raccolta della documentazione necessaria alla richiesta sono eseguite dalla Banca.

In ogni caso la Banca si riserva di valutare il merito creditizio dell'impresa richiedente il finanziamento. La Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie personali, reali, nonché vincoli o specifiche cautele.

Operazioni finanziarie ammissibili ai sensi della garanzia SACE Growth Light

Sono previsti quattro diversi Moduli ognuno con finalità e beneficiari distinti:

1. Modulo Mercato domestico

Il Modulo Mercato Domestico risponde ai bisogni dell'impresa sostenendo la realizzazione di progetti di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili della sicurezza economica o dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Tale Modulo si rivolge unicamente alle PMI.

2. Modulo Mercati globali

Il modulo Mercati Globali è richiesta allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese, inerenti all'attività produttiva caratteristica dell'Impresa Beneficiaria, per Immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all'estero o per esigenze di capitale circolante per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera o per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all'estero. Tale Modulo è dedicato a tutte le imprese di capitali italiane, comprese le PMI.

3. Modulo Green

Il Modulo Green supporta i bisogni dell'impresa sostenendo la realizzazione di progetti che hanno la finalità di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Tale Modulo si rivolge unicamente alle PMI.

Per ulteriori informazioni consultare il documento "Convenzione Garanzia Growth Light" sul sito internet di SACE.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Quanto può costare il finanziamento (nel caso di rapporto di conto corrente già intrattenuto dal Cliente con la Banca)

Importo del finanziamento	€ 200.000,00
Durata del finanziamento	60 mesi
Tasso debitore Nominale Annuo (TAN) (tasso fisso)	7,90%
Spese incasso rata con addebito rata in c/c	€ 2,00
Spese incasso rata con addebito a mezzo SDD	€ 7,00
Recupero spese istruttoria	€ 3.000 (pari al 1,50% dell'importo finanziato)
Commissioni istruttoria	€ 3.000 (pari al 1,50% dell'importo finanziato)
Remunerazione SACE Running	Inclusa nel TAN
Spese per la due diligence tecnica (previste solo per il Modulo Green)	€ 8.500,00 (non include IVA e spese vive)

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Imposta sostitutiva (art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	€ 500,00 (pari allo 0,25% dell'importo finanziato)
Costo totale del credito	41.475,00
Costo totale oneri con addebito rata in c/c	14.540,00
Costo totale oneri con addebito rata a mezzo SDD	14,640,00
TAEГ con addebito rata in c/c	11,88%
TAEГ con addebito a mezzo SDD	11,90%

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
VOCI		COSTI	
Importo		Minimo 50.000,00 Massimo 50.000.000,00	
Durata		Minima 12 mesi Massima di 240 mesi (comprensivi di eventuali 36 mesi di preammortamento)	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	Fisso	IRS di periodo maggiorato di uno spread nominale annuo del 7,90%
		Variabile	Euribor 3 mesi base 360 giorni ⁽¹⁾ con rilevazione trimestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 8,00 p.p.% , fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor"). L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione trimestrale (Remunerazione Sace Running) calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE stessa e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento, calcolata secondo quanto previsto dalla normativa SACE.
	Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	Fisso	IRS di periodo maggiorato di uno spread nominale annuo del 7,90%
		Variabile	Euribor 3 mesi base 360 giorni ⁽²⁾ con rilevazione trimestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 8,00 p.p.% , riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor"). L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione trimestrale (Remunerazione Sace Running) calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE stessa e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento, calcolata secondo quanto previsto dalla normativa SACE.
	Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) vigente su ciascuna rata aumentato del 2,50% annuo e, comunque, non oltre il tasso di usura, applicato a decorrere dalla data di scadenza della rata.	
Modalità di calcolo degli interessi di mora	Secondo il metodo dell'anno commerciale (360/360) ³		

¹ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

² La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

³ Per anno commerciale si intende un anno convenzionalmente composto da 360 giorni. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, il tasso di interesse nominale annuo viene diviso per 360 e moltiplicato per il numero di giorni che compongono il periodo di interessi, nel quale i mesi hanno convenzionalmente una durata di 30 giorni.



SPESE	STIPULA CONTRATTO	Recupero Spese Istruttoria	1,50% dell'importo deliberato.		
		Commissione di Istruttoria	1,50% dell'importo deliberato.		
		Spese per la spedizione in forma esecutiva di copia del contratto	Non previste		
		Spese di mediazione	Ove previste, massimo 3% dell'importo deliberato.		
		Premio per coperture assicurative obbligatorie come indicate nella sezione "Servizi accessori"	Non sono previste polizze assicurative obbligatorie		
		Costo garanzia SACE	L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione (Remunerazione SACE Running) calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE ed inclusa nel tasso di interesse del finanziamento.		
		Spese per le asseverazioni del Soggetto Terzo Certificatore (previste solo per il Modulo Green)	Max € 30.000,00 (non include Iva e spese tecniche)		
		Imposta Sostitutiva	Applicata ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente pari allo 0,25% .		
	GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese incasso singola rata	€ 2,00 con addebito in conto € 7,00 tramite SDD		
			Invio postale	On line (4)	
		Spese di produzione e invio comunicazioni periodiche (5)	€ 0,45	Non previste	
		Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche unilaterali	Non previste	Non previste	
		Spese di produzione e invio altre comunicazioni (6)	€ 0,45	Non previste	
		Imposta Sostitutiva	Applicata ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente pari allo 0,25% .		
		Indennizzo di estinzione anticipata	1,00 % sul capitale residuo		
	PIANO DI AMMORTAMENTO	<p>Tipo ammortamento:</p> <p>Francese con rate costanti posticipate comprensive di capitale e di interessi (tasso fisso)</p> <p>L'ammortamento "alla francese" prevede che le rate di rimborso del mutuo siano costanti, composte da una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente, come meglio indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto. Per effetto di questo meccanismo di calcolo, il pagamento della quota interessi del mutuo viene parzialmente anticipato rispetto a quello del rimborso del capitale. La quota interessi di ciascuna rata costante viene calcolata secondo la formula: debito residuo in linea capitale (tempo per tempo) moltiplicato per il Tasso Periodico (TP), con TP pari al tasso nominale annuo diviso per la periodicità delle rate (es. pari a 12 per rate mensili, pari a 4 per rate trimestrali, pari a 2 per rate semestrali), mentre la quota capitale viene calcolata per differenza tra l'importo della rata costante e la quota interessi.</p> <p>Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>Italiano a quota capitale costante (tasso variabile)</p> <p>Ogni rata è composta da una quota capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo, come meglio indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto.</p> <p>Il piano di ammortamento italiano è, infatti, caratterizzato da rate decrescenti nel tempo: la quota capitale rimane costante, mentre la quota interessi diminuisce perché il tasso d'interesse viene applicato su un capitale residuo via via inferiore. Il calcolo degli interessi è definito con riferimento all'anno commerciale (divisore dell'anno commerciale 360).</p> <p>Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p>			

⁴ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

⁵ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁶ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

PIANO DI AMMORTAMENTO	Con rimborso in un'unica soluzione (c.d. "Bullet")	
	Il piano di ammortamento con rimborso in un'unica soluzione (c.d. "Bullet") prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, mentre gli interessi vengono pagati periodicamente durante la durata del finanziamento. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate.	
	Tipologia di rata	Rata Costante/Decrescente/Rimborso del capitale in un'unica soluzione
	Periodicità delle rate	Trimestrale
	Periodicità di maturazione degli interessi	Trimestrale
VALUTE	Valuta applicata all'erogazione (accredito sul Conto corrente)	Data erogazione
	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto Corrente	Data scadenza rata

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it)

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Voci di costo "Conto Corrente" in caso di apertura di un rapporto di conto corrente contestuale alla stipula del finanziamento.

Spese fisse	
Spese per l'apertura conto	Euro 0,00
Gestione Liquidità	
Canone Mensile	Euro 0,00
Spese per conteggio interessi e competenze	Euro 0,00
Spese Variabili	
Gestione Liquidità	
Registrazione singola scrittura per ogni operazione	Euro 1,85
Capitalizzazione	
Periodicità di liquidazione	Annuale
Interessi creditori	
Tasso creditore annuo nominale	0,01%
Spese tenuta conto	
Spese fisse trimestrali tenuta conto	Euro 35,00
Importo minimo trimestrale spese per operazione	Euro 0,00 min. per trim. liquidato
Periodicità comunicazioni	
Invio estratto conto	Trimestrale
Invio Documento di sintesi	Annuale e in occasione dell'estinzione del conto
Imposta di bollo sugli estratti conto	
Importo annuo bolli contrattuali	Euro 100,00 (importo di legge)
Rateizzazione recupero bolli	Rate trimestrali
Trasparenza Bancaria	
Spese di produzione e invio comunicazioni periodiche (7)	
Cartacee	Euro 0,45
Digitali (8)	Euro 0,00

⁷ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁸ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche unilaterali	
Cartacee	Non previste
Digitali ⁽⁹⁾	Non previste
Spese produzione e invio altre comunicazioni ⁽¹⁰⁾	
Cartacee	Euro 0,45
Digitali ⁽¹¹⁾	Euro 0,00

Per maggiori dettagli sulle restanti caratteristiche e condizioni contrattuali ed economiche di Conto Corrente, è necessario fare riferimento al relativo set informativo a disposizione dei clienti nella sezione della [Trasparenza](#) del sito www.bancafucino.it e, su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono previste polizze assicurative obbligatorie per ottenere il Finanziamento a Medio Lungo Termine assistito da garanzia SACE Growth Light.

Il cliente ha la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa accessoria facoltativa collocata dalla Banca. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e sulle condizioni contrattuali ed economiche delle eventuali polizze assicurative facoltative è necessario fare riferimento al relativo set informativo, a disposizione dei clienti nella sezione della [Trasparenza](#) e dell'Intermediazione assicurativa del sito www.bancafucino.it e, su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca, oppure attraverso il sito della Compagnia Assicurativa.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento e con richiesta scritta, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data di rimborso proposta, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, in tutto o in parte, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso secondo quanto contrattualmente pattuito; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un indennizzo pari al 1,00 % del capitale residuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dall'integrale pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo di lettera ordinaria o (soluzione preferibile) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca Finanziatrice tramite pubblicazione sul sito internet alla sezione "Reclami".

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Ricorsi stragiudiziali

Qualora la Banca non fornisca risposta entro i termini previsti o, comunque, nel caso in cui il Cliente non si ritenga soddisfatta delle risposte fornite dalla Banca Finanziatrice ovvero ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra la Banca e il Cliente con riferimento al presente Contratto, potrà rivolgersi in presenza di reclamo presentato alla Banca, all'Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d'Italia del 18 giugno 2009), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d'Italia.

⁹ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

¹⁰ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

¹¹ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca;

la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia e della Banca in formato cartaceo e può essere trasmessa in formato elettronico su richiesta del Cliente. Tale Guida può essere anche consultata sul sito internet della Banca stessa (www.bancafucino.it).

Nel caso di offerta o conclusione del presente Contratto fuori sede o a distanza, essa è comunque previamente fornita alla Società mediante pubblicazione nella Piattaforma Home Banking.

Il Cliente ha anche la possibilità di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti di cui all'articolo che precede. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA	
Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Cliente (o Beneficiario)	È l'impresa beneficiaria del finanziamento
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
Cliente non al dettaglio	Grandi Imprese nonché Piccole e Medie Imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Debito residuo	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
Erogazione	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un indennizzo conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
Finanziamento rateale	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
Grandi Imprese	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

Piano di ammortamento con rimborso in un'unica soluzione (c.d. "Bullet")	Piano di ammortamento che prevede il pagamento di rate periodiche costituite da soli interessi; il rimborso del capitale mutuato avviene a scadenza in un'unica soluzione.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Il piano di ammortamento italiano è, infatti, caratterizzato da rate decrescenti nel tempo: la quota capitale rimane costante, mentre la quota interessi diminuisce perché il tasso d'interesse viene applicato su un capitale residuo via via inferiore.
Piccola e Media Impresa	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il prestito).
Remunerazione SACE Running	Commissione riconosciuta a SACE per l'acquisizione della garanzia calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento.
Soggetto Terzo Certificatore o Consulente Tecnico	Indica il soggetto terzo (scelto dal Cliente tra quelli indicati come di gradimento alla Banca) che rilascia le asseverazioni sul possesso e sul mantenimento dei requisiti dell'Operazione oggetto dell'autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento.
Spese incasso rata	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.
Tassonomia	Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l'insieme degli atti delegati di volta in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FIN-ML-IMPRESA-SACE GROWTH_NC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GROWTH LIGHT	Aggiornato al:	3 ottobre 2025
		Fine esercizio:	

	2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi.
--	--

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (*European Banking Federation*). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 3 MESI a 360 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.